

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»*

Art. 2 *Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario*

Art. 3 *Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione*

Art. 3-bis. *Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi*

Art. 4 *Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori*

Art. 5 *Attività edilizia libera*

Art. 5-bis. *Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica*

Art. 6 *Entrata in vigore*

OMISSIS

Art. 5-bis. *Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica* ⁽²²⁾

1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87* è inserito il seguente: «Art. 87-bis. - (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da

parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all' *articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, la denuncia è priva di effetti».

2. Il comma 15-bis dell' *articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».

(22) Articolo inserito dalla *legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73*.

OMISSIS

Art. 6 *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.